

Con una recentissima sentenza, pubblicata il 10.02.2023, la Suprema Corte ha nuovamente affrontato il tema del **diritto all'assegno divorzile** nel caso in cui la **moglie lasci il lavoro** dopo il matrimonio, **senza un'adeguata motivazione**.

Nel caso in esame il Tribunale di Catanzaro aveva negato l'assegno divorzile alla ex moglie, mentre la Corte d'Appello aveva poi stabilito il diritto della stessa a percepire un assegno divorzile di non modesta entità, rispetto al patrimonio delle parti, pari a € 900,00. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di provenienza. La doglianza, accolta dalla Suprema Corte, si è rivolta verso l'omessa valutazione da parte della Corte d'Appello territoriale della scelta operata dalla ex moglie di smettere di lavorare dopo il matrimonio. La Corte di provenienza non aveva valutato quanto la scelta della ex moglie avesse influito sulla disparità economico patrimoniale tra gli ex coniugi, soprattutto avendo riguardo alla natura perequativa - compensativa dell'assegno divorzile, come già ampiamente enucleato con le SS UU 18287/2018, per cui è necessario che per riconoscere l'assegno divorzile che sia effettuato un accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge più debole, rapportato alla durata del vincolo matrimoniale (di soli sei anni del caso di specie, valutazione omessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro) e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, nonché avendo riguardo al patrimonio personale e/o familiare di entrambi i coniugi (nel caso di specie la ex moglie aveva dei beni della propria famiglia di provenienza)

Alla luce di tutte le valutazioni su esposte la Corte di Cassazione ha deciso di cassare la sentenza, rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro per valutare correttamente il diritto della ex moglie a percepire l'assegno divorzile e il suo importo, in relazione alla scelta della stessa di non lavorare dopo il matrimonio e alle sue potenzialità reddituali e disponibilità patrimoniali.

Avv. Irene della Rocca